

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta

Registro delibere di Giunta N. 177

OGGETTO: Concessione contributi alle Associazioni Sportive di San Giorgio di Nogaro finalizzati al funzionamento degli impianti sportivi comunali in gestione diretta e di contributi per le attività sportive rivolte ai settori giovanili a valere per l'anno 2017.

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 , presso la Sede Municipale si è riunita la Giunta.

Risultano:

		Presente/Assente
arch. Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Salvador Daniele	Vice Sindaco	Presente
Tomba Flavia	Componente della Giunta	Assente
Bonetto Davide	Componente della Giunta	Presente
Pittis Cristina	Componente della Giunta	Presente
Marcatti Sigfrido	Componente della Giunta	Presente

Assiste il Vice Segretario sig. Ietri dott.ssa Lara.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate arch. Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che con proprie deliberazioni si è provveduto a prorogare a tutto il 31.12.2018 l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali alle Associazioni Sportive locali, mediante concessione delle rispettive strutture in comodato d'uso gratuito;

DATO atto che detta concessione prevede che l'Amministrazione Comunale possa fissare annualmente con deliberazione della Giunta Comunale un contributo annuo da erogare alle Associazioni Sportive finalizzato ad assicurare il funzionamento degli impianti in gestione e lo svolgimento delle rispettive attività sportive;

RICORDATO CHE sulla base dei precedenti rapporti convenzionali, il Comune garantiva un contributo annuo fisso, a copertura delle spese per utenze e a supporto delle attività sportive;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 21.06.2017 con la quale è stato approvato il PEG per il 2017;

DATO ATTO che detti finanziamenti sono previsti nel bilancio di competenza e contenuti nel cap.3630 di Euro 139.550,00 riservato all'erogazione di contributi per iniziative e attività sportive anno 2017;

PRESO ATTO che sono state presentate le seguenti istanze di contributo, che risultano formalmente regolari ai sensi del Regolamento precedentemente richiamato secondo l'istruttoria effettuata dagli Uffici competenti:

Domande presentate	data _.
	presentazione
A.S.D. PALLAVOLO SANGIORGINA	23.10.2017
A.S.D. SANGIORGINA CALCIO	03.11.2017
A.S.D. CANOA SAN GIORGIO	19.10.2017
A.S.D. PATTINAGGIO SANGIORGINO (tramite racc.post.)	03.11.2017
A.S.D. ARS GALLI	03.11.2017
A.S.D. GEMINA SCHERMA	03.11.2017
A.S.D. BASEBALL/SOFTBALL-DRAGONS CLUB	03.11.2017

RITENUTO pertanto, di poter concedere per l'anno 2017 alle Associazioni Sportive contributi per complessivi euro 129.500,00, al lordo delle trattenute per le utenze relative ai consumi gas e luce degli impianti i cui pagamenti sono già stati anticipati dall'Amministrazione comunale, come evidenziato nell'allegato elenco;

DATO ATTO che su detti importi dovranno essere conteggiate e trattenute a cura dell'ufficio competente le spese per le utenze i cui pagamenti sono già stati anticipati dall'Amministrazione comunale;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 03.06.1991 "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e Benefici Economici ad Enti Pubblici e soggetti privati" art. 12 Legge 241 e accertato che fra i settori di intervento per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici pubblici sono comprese le attività sportive e ricreative e del tempo libero riconducibili alle funzione svolte dalle Società Sportive sopraelencate;

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n.119 del 04.10.2017 con la quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle attività sportive, ricreative e del tempo libero del Comune;

CONSIDERATO CHE queste attività rientrano tra le attività di promozione sportiva e ricreativa a favore dell'intera collettività;

RITENUTE le finalità dell'attività di indubbio valore sociale;

Visto il comma 4 dell'art. 6 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189) il quale così testualmente recita: ". A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost.":

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita "in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art. 6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione";

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: "di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

CONSIDERATO che le iniziative di che trattasi rientrano anche nelle attività sociali, culturali, aggregative ed educative intraprese e sono rivolte a tutti i cittadini;

Vista la deliberazione n. 33/PAR/2011 della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Puglia; Considerato che, in alcun modo, tali contributi, possono essere considerati come attività di sponsorizzazioni, vietate ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del D. L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176);

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi art.49, 1°comma, D.Lgs 267/2000; Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato

- 1) Di fornire atto di indirizzo al competente Responsabile di Settore affinchè predisponga tutti gli atti di propria competenza per l'erogazione, alle Associazioni Sportive locali dei contributi finalizzati al funzionamento degli impianti sportivi in gestione e delle rispettive attività sportive a valere per l'anno 2017 per complessivi euro 129.500,00, come evidenziato nell'elenco allegato;
- 2) di dare atto che il competente Responsabile di Settore procederà ai successivi adempimenti relativi all'erogazione del contributo con imputazione della spesa al cap. 3630 del bilancio corrente esercizio appositamente previsto che presenta la dovuta disponibilità;
- 3) di dare atto che contemporaneamente il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria provvederà all'introito degli oneri dovuti per le utenze relative ai consumi gas e luce degli impianti i cui pagamenti sono già stati anticipati dall'Amministrazione comunale;
- 4) di dare pubblicità ai contributi così concessi ai sensi della citata legge n. 241/1990;
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente nella sezione trasparenza ai sensi art.23 D.Lgs n.33/2013

Dopo di che

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n.21 e successive modificazioni.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Biblioteca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione contributi alle Associazioni Sportive di San Giorgio di Nogaro finalizzati al funzionamento degli impianti sportivi comunali in gestione diretta e di contributi per le attività sportive rivolte ai settori giovanili a valere per l'anno 2017.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 18/12/2017

IL RESPONSABILE F.TO DOTT.SSA LARA IETRI

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Biblioteca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione contributi alle Associazioni Sportive di San Giorgio di Nogaro finalizzati al funzionamento degli impianti sportivi comunali in gestione diretta e di contributi per le attività sportive rivolte ai settori giovanili a valere per l'anno 2017.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 18/12/2017

IL RESPONSABILE DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Il Presidente f.to Del Frate arch. Pietro

Il Vice Segretario f.to Ietri dott.ssa Lara

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/01/2018 al 15/01/2018 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 01/01/2018

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Michela Milani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì 27/12/2017

Il Responsabile dell'esecutività E.to Michela Milani

Copia conforme all'originale.

Lì 01/01/2018

Il Funzionario Incaricato Michela Milani